

Associazione "ARTELIVE"

Statuto



ART. 1 (Denominazione, sede legale e durata)

1.1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione di promozione sociale, ente del Terzo settore, denominata "ARTELIVE ETS-APS" (di seguito: "Associazione"), ai sensi degli artt. 35 ss. del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo settore").

1.2 L'Associazione ha sede legale in Teramo, alla Via Alcide De Gasperi n. 34; l'Associazione potrà comunque svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e può modificare la sede legale.

ART. 2 (Finalità e attività)

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, consistenti, nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art 5 d. lgs. 117/2017 (art. 5 lettera i); nell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lettera d); interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 lettera f); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lettera k); formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l); promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lettera v); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lettera w).

Per il conseguimento delle proprie finalità in particolare l'associazione si occuperà di:

- 1) studio, promozione, ricerca, intrattenimento, educazione alla musica d'autore e alla cultura popolare, nelle varie forme e/o modalità;
- 2) diffusione dell'arte in tutte le sue espressioni, potrà a tal fine organizzare concerti, dj set, stage formativi, mostre, convegni, editare e stampare quanto necessario per la diffusione delle varie opere o prestazioni artistiche, tali indicazioni hanno carattere esemplificativo ma non limitativo;
- 3) diffusione attraverso vari mezzi di comunicazione delle attività dell'Associazione;
- 4) organizzazione e partecipazione relativa ad eventi di qualsivoglia natura, ai fini del sostenimento della associazione nonché lo scambio, e la collaborazione con soggetti, enti, società ed istituzioni sia pubblici che privati



che possano collaborare con la stessa Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

5) promozione e ufficio stampa di artisti e compagnie, promozione e ufficio stampa di eventi e spettacoli, concerti, mostre; rappresentanza italiana di manifestazioni e festivals internazionali;

6) produzione e promozione di opere musicali e prodotti multimediali; dischi, colonne sonore, opere di commento, libri, collane editoriali; artist development;

7) promozione, informazione di attività e servizi culturali e ricreativi aventi come oggetto l'opera d'arte e la sua comprensione;

organizzazione e promozione di mostre;

partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione; formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici, consulenze in settori diversificati (archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, teatro, animazione ecc);

10) pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte;

11) pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;

12) fornire in proprio o con l'intervento di terzi, consulenze artistiche e tecniche;

13) acquisire, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività.

2.2 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di



volontariato dei propri associati.

2.3 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

2.4 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

2.5 L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.6 L'Associazione si ispira ai principi di democrazia e di pieno rispetto della libertà, dignità e uguaglianza di tutti i soci.

2.7 In relazione a quanto previsto nel punto 2.5, l'Associazione può:

- a) organizzare concerti, spettacoli, mostre, corsi, *stage*, congressi, seminari, dibattiti, corsi teorico-pratici, eventi di natura ricreativa e culturale;
- b) promuovere iniziative di ricerca, studio, diffusione e tutela del patrimonio di conoscenze relativo alla in generale;
- c) svolgere attività editoriali connesse ai campi di interesse dell'Associazione;
- d) costituire una biblioteca e una videoteca specializzate;
- e) organizzare ogni forma di attività a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- f) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni altra



attività, atto od operazione necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.8 L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può aderire ad altri enti, italiani ed esteri, conformandosi alle relative norme e direttive nonché accettandone gli statuti e i regolamenti.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci dell'associazione si dividono in due categorie: Soci ordinari e Soci benemeriti:

- i Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;

- i Soci benemeriti sono coloro che effettuano a favore dell'associazione elargizioni liberali ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Possono essere benemeriti altresì quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

3.2 Nel caso in cui la domanda di ammissione non venisse accolta, chi l'ha presentata può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci, in via definitiva, il Consiglio Direttivo, il quale decide, se non appositamente convocato, in occasione della sua prima convocazione utile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

4.2 I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

4.3 Tutti i soci hanno l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà anche le modalità ed i termini di pagamento; l'inadempimento determina l'immediata ed automatica esclusione dalla partecipazione alle attività sociali.

4.4 Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili, non sono ripetibili e non sono rivalutabili.

4.5 Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;

di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;

- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

4.6 Il socio minore di età è rappresentato a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione dall'esercente la potestà genitoriale che ha presentato la sua domanda di ammissione e che risponde verso la stessa per tutte le sue obbligazioni di socio.

ART. 5

(Perdita e sospensione della qualifica di socio)

5.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo, esercitabile in qualsiasi momento;
- b) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio;

1 che non rispetti le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

2 che svolga o intenda svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

3 che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

c) qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con il presente Statuto o con il Regolamento dell'Associazione;

d) esclusione automatica, per mancato versamento della quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;

morte o incapacità.

5.2 I soci esclusi con deliberazione o decisione del Consiglio Direttivo ai sensi della lettera b) del precedente comma possono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, presentare ricorso sul quale delibera in via definitiva l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

5.3 Coloro che abbiano perso la qualifica di socio non hanno diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul fondo comune.

5.4 La qualifica di socio può anche essere sospesa dal Consiglio Direttivo, a tempo indeterminato, nei casi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo.

5.5 Il socio receduto, escluso o sospeso può chiedere la riammissione. La procedura da seguire per la riammissione è identica a quella prevista per l'ammissione dei soci.

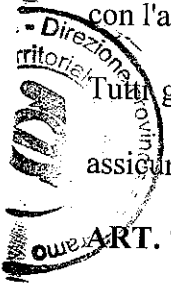
ART. 6

(Attività di volontariato)

6.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.



ART. 7 (Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

7.2 L'organo di controllo è nominato nei casi previsti all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore. Gli organi sociali durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8

(Assemblea dei soci)

8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo e che sono in regola con il versamento della quota annuale.

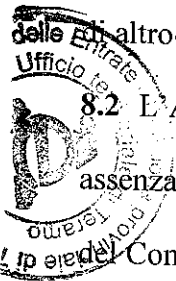
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o ad un altro organo sociale.

8.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente e in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri



associati, dopo averne determinato il numero;.

eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;

deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

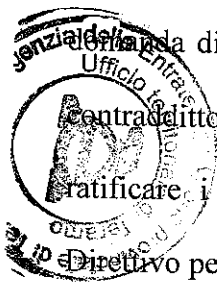
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.3 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal



Presidente del Consiglio direttivo.

8.5 L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, tele-collegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: i) che sia



consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.6 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

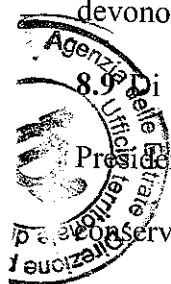
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.7 L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria si costituisce con la

presenza di almeno il 30% degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità.

8.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.



8.9 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

9.1 L'Associazione è amministrata, in via ordinaria e straordinaria, da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea, in regola con il pagamento della quota associativa annuale; il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dall'Assemblea.

9.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili.

9.3 L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito.

9.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, i cui incarichi sono a titolo gratuito.

9.5 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, gli stessi verranno

sostituiti dal primo dei non eletti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

9.6 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si considererà decaduto e il Presidente dovrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni, convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

9.7 Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe a soci maggiori di età per specifici atti e funzioni.

9.8 Il Consiglio si riunisce, presso la sede dell'Associazione o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

9.9 Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza o impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

9.10 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.11 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario o, in sua assenza o impedimento, da colui che è stato nominato segretario dai presenti alla riunione e dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Presidente e Vice Presidente)

10.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e può aprire e gestire conti correnti.

10.2 Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando

tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

10.3 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

10.4 In caso di dimissioni del Presidente l'intero Consiglio Direttivo si considererà decaduto e il Vice Presidente dovrà convocare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre entro trenta giorni, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Organo di Controllo)

11.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

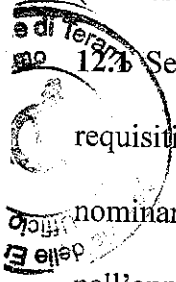
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove

previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)



Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio e risorse economiche)

13.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) rimborsi da convenzioni;
- f) attività di raccolta fondi, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- g) qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- h) ogni altra entrata finalizzata alle attività associative;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

ART. 14

(Bilancio e scritture contabili)

14.1 I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.

14.3 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di legge.

14.4 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla legge.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

15.1 L'associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere

aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri sociali)

16.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

- ART. 17

- (Devoluzione del patrimonio)

- **17.1** In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

- **17.2** Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

- ART. 18



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 02 DIC 2022

al n° 1219 serie 3

Versamento di € / Effettuato il esente

Pire de

Firma su delega del Direttore Provinciale



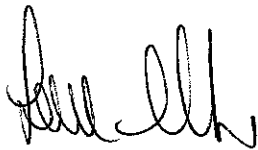
- (Disposizioni transitorie e finali)

- 18.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

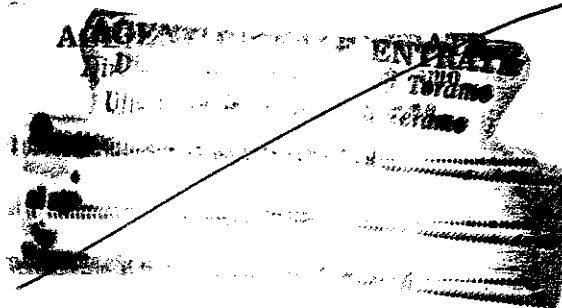
- 18.2 Gli acronimi ETS e APS potranno essere aggiunti alla denominazione e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

- 18.3 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VICE-PRESIDENTE



PRESIDENTE



Firma su delega del Direttore Regionale